



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 299/18/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CAMPI BIENZIO  
PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 27 giugno 2018;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 29 marzo 2018 con il quale sono state fissate per il giorno 10 giugno 2018 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 24 giugno 2018 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 205/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 10 giugno 2018”*;

VISTA la nota del 7 giugno 2018 (prot. n. 45547) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana ha trasmesso gli esiti dell'istruttoria relativa al procedimento avviato nei confronti del Comune di Campi Bisenzio dai sig.ri Francesca Poggiali, Sara Fiaschi e Andrea Morreale, candidati alla carica di consiglieri comunali del Comune di Campi Bisenzio, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte dell'Amministrazione comunale in quanto il Sindaco, Emiliano Fossi, *“ha fatto recapitare a circa 5.000 famiglie del Comune da lui amministrato”* una comunicazione con la quale *“informa i cittadini della locale Via Santa Maria dell'inizio dei lavori di rifacimento della via medesima dal prossimo 4 giugno e*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*per circa 4 mesi, i quali, a suo dire, rappresentano uno dei punti cardine del mandato legislativo. Detti lavori, sempre secondo la missiva del Sindaco, serviranno a realizzare la nuova rete fognaria [...]”. In particolare, il Comitato, nel ritenere che “non vi siano elementi per poter ravvedere una violazione dell’art. 9 della legge 28/2000”, ha proposto “l’archiviazione della segnalazione”;*

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota del 6 giugno 2018 con la quale il Sindaco del Comune di Campi Bisenzio ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- *“l’informativa è stata inviata a circa 2.000 famiglie, residenti nelle zone maggiormente interessate dai lavori di ripristino sede stradale e marciapiedi di Via Santa Maria e non a 5.000 come erroneamente riportato nella denuncia”;*
- *“tale informativa è stata inviata perché ritenuta doverosa e indispensabile al fine di fornire una puntuale informazione sull’esecuzione dei lavori che, [...], risultano particolarmente incidenti sulla viabilità esistente, comportando disagi e modifiche significative per il traffico veicolare e pedonale della zona”;*
- *“si è trattato di una comunicazione di servizio [...] e non comunicazione di promozione dell’immagine”;*
- *si precisa che l’informativa in oggetto “non si sarebbe potuta protocollare senza la firma per quanto previsto dal manuale di gestione del protocollo informatico” e che “in tale missiva non si fa riferimento al fatto che l’intervento di cui trattasi rientra tra i punti cardine del programma elettorale, come riportato nella denuncia, bensì che lo stesso rappresentava uno dei punti cardine del mandato legislativo”;*

PRESA VISIONE di copia della lettera, oggetto di segnalazione, sottoscritta dal Sindaco del Comune di Campi Bisenzio e recante il logo dell’ente, allegata alla documentazione istruttoria;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”;*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. articolo 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO che l’invio da parte dell’amministrazione comunale di una lettera indirizzata *“ai cittadini interessati”* recante informazioni sui *“lavori di ripristino sede stradale e marciapiedi”* è riconducibile al novero delle attività di comunicazione e informazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO che l’invio e la diffusione della predetta lettera, che reca la data del 18 maggio 2018, ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000 in quanto è avvenuta in un momento successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali che, con riferimento alle elezioni amministrative del 10 giugno 2018, coincide con il 26 aprile 2018;

RILEVATO che l’iniziativa di comunicazione istituzionale effettuata dal Comune di Campi Bisenzio attraverso l’invio della lettera oggetto di segnalazione appare in contrasto con il dettato dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto, pur ricorrendo il requisito dell’indispensabilità dell’iniziativa ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’ente, in ragione dell’esigenza di informare i cittadini sulla data di inizio dei *“lavori di rifacimento di Via Santa Maria”*, non ricorre il requisito di impersonalità in quanto la lettera inviata ai cittadini reca il logo del Comune ed è sottoscritta dal Sindaco e tali informazioni ben avrebbero potuto essere diffuse senza la firma del Sindaco uscente Emiliano Fossi, nuovamente candidato;

CONSIDERATO, inoltre, che relativamente alla lettera oggetto di segnalazione, la dicitura *“Sono lieto di informarti che il lunedì 4 giugno [...] avranno finalmente inizio i lavori di rifacimento [...] che rappresenta uno dei punti cardine del mandato*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*legislativo*” appare di chiara valenza propagandistica ed enfatica dell’iniziativa del Comune e del Sindaco-candidato che lo rappresenta, configurandosi non come semplice comunicazione informativa, ma come iniziativa strumentale a proporre un’immagine positiva dell’operato dell’Amministrazione comunale;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la fattispecie segnalata integra la violazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO, pertanto, di non condividere la proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana;

RITENUTA l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale “*l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa*”;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

### **ORDINA**

al Comune di Campi Bisenzio di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di cinque giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso l’invio della lettera ara relativa ai “*Via Santa Maria - Lavori di ripristino sede stradale e marciapiedi*”. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*”, o via fax al numero 081-7507877, o all’indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell’art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è notificata al Comune di Brescia e comunicata al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 giugno 2018

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi